

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE FINO ALLA SECONDARIA SUPERIORE E PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO (SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA, TEMPO SCUOLA E CENTRI RICREATIVI ESTIVI).

Articolo 1 – Oggetto

Il presente capitolato disciplina la gestione complessiva del Servizio di Integrazione prescolastica, scolastica ed extrascolastica degli alunni e degli studenti con disabilità, certificati ai sensi della legge 104/92 e della Legge Regionale E.R. 4/08, residenti, di norma, nel Comune di Ravenna, attraverso le seguenti prestazioni:

1. Sostegno ai percorsi di inclusione nei nidi d'infanzia comunali e convenzionati per posti bimbo e nelle scuole dell'Infanzia Comunali e Statali;
2. Sostegno all'intervento nella scuola Statale Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado e Formazione Professionale;
3. Sostegno ai percorsi inclusivi nei Centri Ricreativi Estivi;
4. Extrascuola e sostegno nella fase di accoglienza e prolungamento orario del Servizio Pre e Post scuola.

L'intervento di sostegno deve realizzarsi attraverso azioni di integrazione scolastica individualizzata, effettuati dagli educatori che, in un'ottica di sostegno diffuso, collaborano con gli insegnanti curricolari e con gli insegnanti di sostegno, sia attraverso attività laboratoriali a piccoli gruppi che coinvolgono anche alunni non certificati in un'ottica di integrazione, centrate su percorsi collegati alla progettazione didattica e supportati da strategie comunicative e cognitive finalizzate all'inclusione.

I servizi di cui sopra si svolgono, di norma, nei Servizi Educativi e nelle Scuole presenti sul territorio del Comune di Ravenna.

Articolo 2 – Caratteristiche dei vari servizi

Il Servizio per l'integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità che si intende affidare, avendo come riferimento le funzioni sopra descritte, deve realizzarsi attraverso gli interventi, di norma individuati e previsti nel PEI.

1) Sostegno ai percorsi inclusivi nei nidi d'infanzia comunali e convenzionati per posti bimbo e nelle scuole dell'Infanzia Comunali e Statali.

Il sostegno educativo nella fascia 0/6 anni si inserisce nella normale gestione dell'attività della sezione ed è finalizzato a promuovere lo sviluppo psico - fisico e l'inclusione sociale dei bambini con disabilità, attraverso interventi educativi che concorrono a garantire:

- la costruzione dell'identità individuale e lo sviluppo graduale ed armonico, per favorire nel bambino la maturazione della fiducia in sé stesso, nei confronti dell'altro e dell'ambiente;
- la messa in atto degli interventi educativi necessari per la prevenzione di disagi socio- educativi conclamati;
- la facilitazione degli interventi specialistici necessari (psicologico, riabilitativo, fisioterapico, logopedico ecc.);
- il supporto operativo alle attività educative e ludiche organizzate, finalizzato al miglioramento ed alla stimolazione dell'autonomia e all'incremento degli apprendimenti socio educativi;
- la mediazione comunicativa e relazionale fra il bambino i compagni e/o gli altri soggetti adulti presenti;
- Il rapporto con la famiglia naturale o affidataria ed il sostegno alla famiglia nella funzione genitoriale;
- il rapporto con i Servizi Specialistici di riferimento (Neuropsichiatria Infantile, Pediatria di comunità, Pediatria ospedaliera);
- l'utilizzo di strumenti educativi e didattici facilitanti i percorsi di inclusione, sulla base delle indicazioni del neuropsichiatra di riferimento.

2) Sostegno all'intervento nella scuola Statale Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado,

Formazione Professionale.

Il sostegno educativo è svolto da assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale (operatori educativo-assistenziali o educatori). L'educatore supporta l'azione dell'insegnante curriculare e dell'insegnante di sostegno assicurando l'assistenza "specialistica" - agli alunni disabili - nel promuovere l'autonomia personale e la comunicazione, favorendo la partecipazione dell'alunno alle attività previste nel PEI, ai progetti volti a migliorare l'integrazione nel sistema scolastico, la continuità delle azioni educative e assistenziali, come definiti dalla legge 104/92, dall'accordo di programma provinciale attuativo della stessa legge, dal D.Lgs. n. 66/2017 e secondo le competenze in esso individuate, al fine di realizzare l'integrazione scolastica e la socializzazione dell'alunno disabile, rispetto a tutte le attività scolastiche, formative e ricreative previste dal Piano dell'offerta Formativa della Scuola.

L'azione può sostanzirsi attraverso due principali tipologie di intervento:

- Interventi di integrazione scolastica individualizzata, che devono essere effettuati da educatori che, collaborando con il corpo docente, sostengano l'alunno con disabilità nella sfera della comunicazione personale e dell'autonomia.

L'intervento deve prevedere, inoltre, attività di osservazione e di collaborazione con gli specialisti della Neuropsichiatria Infantile e Adulti, la Pediatria Ospedaliera ecc., per la definizione del PDF e del PEI e la relativa predisposizione delle documentazioni individuali finalizzate al corretto passaggio delle informazioni (es. Scheda Utente).

- Attività laboratoriali in piccoli gruppi finalizzate all'integrazione dell'alunno e/o dello studente disabile. Questa tipologia di servizio prevede la possibilità di mettere in campo esperienze integrative alle tematiche curriculari e/o di affrontare le medesime attraverso l'attivazione di strategie comunicative e cognitive complementari a quelle consuete consentendo a tutti gli alunni di inserirsi e riconoscersi nel gruppo.

3) Sostegno ai percorsi inclusivi nei Centri Ricreativi Estivi

I Centri Ricreativi Estivi si svolgono nel periodo indicativamente compreso fra il 15 giugno ed il 15 settembre. Tale servizio consiste nel fornire adeguato sostegno all'inclusione dei minori disabili presso i servizi diurni estivi: CREN (nidi d'infanzia), CREM (Scuole dell'infanzia), CRE (Scuole Primarie e Secondarie). Il servizio è finalizzato a promuovere lo sviluppo psico-fisico e l'inclusione sociale dei bambini con disabilità, attraverso tutti gli interventi educativi sopra descritti. Il servizio viene effettuato negli spazi individuati dai servizi comunali competenti.

La Stazione Appaltante invia all'Appaltatore, circa 10 giorni prima dell'inizio dei centri estivi, il prospetto relativo alla quantificazione oraria dei percorsi di supporto nei centri estivi, rivolti a bambini e ragazzi in età scolare, nonché il numero del personale richiesto.

4) Extrascuola e sostegno nella fase di accoglienza e prolungamento orario del Servizio Pre Post Scuola

Tale servizio si realizza attraverso i seguenti interventi:

- Intervento educativo e/o assistenziale a sostegno di minori ospedalizzati e/o a domicilio 0/18 anni sulla base del progetto elaborato dalla Scuola;
- Servizio di assistenza negli orari di anticipo e posticipo scolastico, realizzati presso le scuole primarie e presso i servizi socio-educativi per l'infanzia.

Articolo 3 – Funzioni del personale

L'educatore, in adempimento agli artt. 12 e 13 della Legge 104/92, opera per l'effettiva integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, attraverso il potenziamento dell'autonomia della comunicazione personale e della relazione dell'alunno; pertanto pone in essere tutte le azioni che si rendono necessarie al raggiungimento di tale fine.

Ai sensi del D.Lgs. n. 66/2017 art. 3 c. 5 lett. a), le principali funzioni del personale educativo assegnato ai diversi contesti inclusivi, sono di seguito elencate:

- contribuisce alla stesura del Pei, in collaborazione con tutte le figure previste dall'Accordo di Programma Provinciale, concorrendo all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle difficoltà, delle strategie e delle metodologie per il potenziamento e/o mantenimento delle abilità relazionali, comunicative e dell'autonomia, e alla sua verifica;
- collabora, sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti di sostegno, in continuità con gli insegnanti curricolari, all'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche, didattiche, ricreative e formative fornendo adeguato supporto all'autonomia e alla comunicazione

personale dell'alunno;

- nell'ambito di attività che richiedono un supporto delle funzioni socio-relazionali e/o una facilitazione della comunicazione, collabora con tutti i docenti presenti, agendo, su indicazioni specifiche, anche sugli apprendimenti;
- partecipa ai Gruppi di Lavoro educativi ed alle riunioni di Consiglio di Classe, agli incontri con professionisti della Neuropsichiatria Infantile o di altri specialisti interessati, agli incontri istituzionali previsti dalla scuola;
- collabora, in base a quanto previsto nel PEI, alla stesura della relazione finale sul percorso dell'alunno, quando prevista;
- collabora con i terapisti della riabilitazione nell'individuazione degli ausili necessari alla creazione delle condizioni migliori per la permanenza dell'alunno all'interno della scuola.;
- sulla base delle indicazioni contenute nel PEI dell'alunno, utilizza nel contesto scolastico gli ausili con valenza assistenziale (carrozze, deambulatori, ecc.);
- accompagna l'alunno negli spostamenti esterni all'edificio scolastico, consentendogli di accedere a tutti gli spazi e a tutte le attività previste, nelle uscite, nei viaggi d'istruzione e nelle attività programmate previste nel PEI, in accordo con la Stazione Appaltante. In particolare, può contribuire all'individuazione delle barriere architettoniche connesse ai viaggi di istruzione, ai trasporti, ai percorsi, al fine di garantire la partecipazione massima degli alunni alle iniziative scolastiche;
- affianca gli alunni durante il momento della mensa, attuando percorsi educativi che contribuiscano al raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile e di una corretta educazione alimentare. Anche in questo caso, per quanto possibile, si richiede di seguire un modello organizzativo che ottimizzi le risorse del personale;
- affianca l'alunno nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona, attivando percorsi educativi che consentano il raggiungimento della maggior autonomia possibile;
- collabora alla predisposizione degli spazi scolastici specificamente destinati alle attività di integrazione scolastica;
- pone in essere tutte le altre azioni non elencate, ma che si rendono necessarie per un concreto supporto alla persona.

Il Servizio oggetto del presente appalto deve garantire, la fornitura del servizio di coordinamento mediante l'impiego di almeno un coordinatore psicopedagogico a tempo pieno, per il coordinamento delle attività del proprio personale e come interfaccia con la Stazione Appaltante.

Il coordinatore deve avere competenza nella gestione del gruppo di lavoro degli educatori, deve fungere da raccordo tra educatori Stazione Appaltante e deve presenziare a tutti i Tavoli Interistituzionali e/o previsti dall'Accordo di Programma Provinciale, quando richiesto dalla stazione appaltante.

Il monitoraggio dei percorsi inclusivi in atto, in capo alla Stazione Appaltante, può essere effettuato con il supporto del coordinatore referente dell'appaltatore, qualora richiesto.

Tutte le ore necessarie per lo svolgimento delle attività del presente articolo, ad esclusione delle ore frontali con gli alunni, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Articolo 4 – Requisiti del Personale

Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi di cui sopra, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative Nazionali e Regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per poter efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che i servizi siano dotati del migliore livello qualitativo possibile.

Nelle more dell'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 3 c.4_ del D.Lgs. n. 66/2017 gli educatori devono possedere il diploma di laurea in materia attinente ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente ed esperienze lavorative qualificate nel campo della integrazione degli alunni portatori di handicap di almeno nove mesi (anche non continuativi) ovvero diploma di scuola superiore anche non attinente e un'esperienza di almeno due anni nelle attività oggetto dell'appalto.

Ogni educatore dovrà, inoltre, possedere adeguata formazione e competenze, in relazione alla diagnosi dell'alunno/studente, di cui ha ricevuto incarico di sostegno scolastico.

Ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 l'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per le persone che svolgono attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,

ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività, che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori. Inoltre, non si devono trovare nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet";

Inoltre l'Appaltatore dovrà attestare l'immunità da condanne penali, con specifico riferimento al comma precedente, nonché la regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali.

Le funzioni di coordinamento del servizio devono essere svolte da personale con specifica formazione psico-pedagogica con Diploma di Laurea in Psicologia o Scienze della Formazione, con esperienze maturate nell'ambito di interventi in contesti scolastici nell'età evolutiva di riferimento di almeno 2 anni.

L'Appaltatore dovrà garantire la presenza di figure "Jolly", aventi le medesime suddette caratteristiche degli educatori, per le sostituzioni temporanee.

Articolo 5 – Formazione

L'Appaltatore deve garantire la formazione obbligatoria (D.lgs 81/2008 relativo alla sicurezza, Dgr 1869/2008 relativo all'HACCP, ecc.), la formazione e l'aggiornamento tecnico-specialistico del personale, anche sulla base di indicazioni e richieste della Stazione Appaltante.

Per gli educatori con funzione di sostituzione definitiva deve essere garantito, per quanto possibile, un percorso di affiancamento con l'educatore uscente.

L'Appaltatore si impegna altresì a presentare, annualmente, entro l'inizio dell'anno scolastico, il Piano annuale della formazione del personale educativo, con riferimento a quanto sopra descritto, strutturato secondo quanto offerto in sede di gara, per tutto il personale educativo. Il piano deve prevedere un minimo di 12 ore di formazione annue per ogni operatore, compresi gli educatori "jolly". Inoltre, al termine dell'anno scolastico, l'Appaltatore dovrà produrre una relazione consuntiva relativamente ai percorsi formativi svolti.

I costi di tutta la formazione prevista dal presente articolo sono a totale carico dell'Appaltatore.

Articolo 6 – Modalità di gestione del Servizio

La stazione appaltante, al termine dei Tavoli Interistituzionali previsti dall'Accordo di Programma Provinciale e degli incontri programmatori con il coordinamento pedagogico comunale individua il fabbisogno complessivo delle ore da assegnare ad ogni singola Istituzione Scolastica.

Invia quindi formale richiesta all'appaltatore al fine di permettere l'individuazione degli operatori necessari per l'anno scolastico per:

- Sostegno Scolastico 0/6;
- Sostegno Scolastico distinto per scuola primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore;
- Formazione Professionale;
- Intervento educativo e/o assistenziale a sostegno di minori ospedalizzati a domicilio;
- Servizio di assistenza negli orari di anticipo e posticipo scolastico, realizzati presso le scuole primarie e presso i servizi socio-educativi per l'infanzia.

Entro i primi 10 giorni del mese di settembre, l'Appaltatore deve inviare un prospetto riepilogativo delle assegnazioni degli educatori ai singoli casi completo di dati anagrafici, titoli di studio, ore e sede di assegnazione.

Ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta la Stazione Appaltante lo richieda, l'Appaltatore deve fornire i prospetti riepilogativi relativi alle assegnazioni orarie ed all'effettivo espletamento del servizio.

Entro il mese di dicembre, ogni Istituzione Scolastica definisce, con la collaborazione degli educatori il PEI di ciascun alunno diversamente abile. I PEI devono essere prontamente inviati alla Stazione Appaltante.

Entro il mese di febbraio e al termine dell'attività educativa/didattica, l'Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante una relazione dettagliata sul servizio effettuato al fine di permettere alla medesima la valutazione dell'andamento delle attività.

Per quanto riguarda il sostegno ai percorsi inclusivi nei Centri Ricreativi Estivi la Stazione

Appaltante, almeno 10 giorni prima dell'avvio dei servizi, comunica i nominativi degli utenti e il relativo fabbisogno orario, al fine di permettere l'individuazione del personale educativo necessario.

L'Appaltatore, nei tempi compatibili con l'avvio del servizio, deve inviare un prospetto riepilogativo delle assegnazioni degli educatori ai singoli casi completo di dati anagrafici, titoli di studio, ore e sede di assegnazione ed è tenuto a garantire, per quanto possibile, la continuità degli educatori referenti per i singoli casi.

L'Appaltatore si impegna ad attuare gli interventi educativi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dei PEI, secondo articolazioni orarie, anche non continuative, nel contesto degli orari di apertura dei singoli servizi e scuole e secondo le indicazioni specifiche della Stazione Appaltante.

Tutte le attività sono da rendersi secondo il calendario di funzionamento dei servizi e delle scuole e pertanto non sono da erogarsi durante i periodi di chiusura degli stessi, per festività, sospensione o interruzioni dovute a elezioni, calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore.

Per detti periodi di tempo l'Appaltatore non ha diritto a percepire alcun corrispettivo e/o rimborso.

Gli standard minimi di qualità dei servizi/attività oggetto del presente appalto sono quelli risultanti dalle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dalle normative vigenti in materia, nonché dagli elaborati progettuali offerti in sede di gara. Tali standard minimi definiscono il livello di qualità che deve essere assicurato e rispettato nello svolgimento del servizio, e potranno essere integrati solo in senso migliorativo, sulla base di eventuali proposte migliorative dei servizi, offerte dall'appaltatore in sede di gara e ritenute utili dalla stazione appaltante.

Articolo 7 – Modalità di gestione delle assenze degli utenti

Negli interventi di sostegno, in caso di **assenza programmata** dell'utente assegnato, non è prevista la remunerazione del servizio, pertanto l'educatore è a disposizione dell'Appaltatore del presente appalto.

Negli interventi di sostegno, in caso di **assenza non preventivata** dell'utente assegnato, l'educatore dovrà attenersi a quanto segue:

- **nei servizi pre scolastici comunali**, il primo giorno di assenza è prevista la remunerazione del servizio secondo la pianificazione oraria definita; l'educatore, in accordo con il Coordinatore del Servizio dell'Appaltatore può utilizzare le ore corrispondenti per attività di programmazione, documentazione, e/o eventualmente accantonare le stesse per riunioni di équipe, attività di verifica e gestione sociale del caso.

Dal secondo giorno di assenza dell'utente, viene sospesa la remunerazione del servizio, pertanto l'educatore è a disposizione dell'Appaltatore;

- **nei servizi di appoggio scolastico statale**, nei primi tre giorni di assenza è garantita la retribuzione, secondo la pianificazione oraria prevista per quell'utente; l'educatore, in accordo con il Coordinatore del Servizio dell'Appaltatore può utilizzare le ore corrispondenti, per attività di programmazione, documentazione, e/o eventualmente accantonare le stesse per riunioni di équipe, attività di verifica e gestione sociale del caso.

Dal quarto giorno di assenza dell'utente, viene sospesa la remunerazione del servizio, pertanto l'educatore è a disposizione dell'Appaltatore;

- **nei Cre, Cren, Crem** in caso di supporto individualizzato, il primo giorno di assenza è prevista la remunerazione del servizio secondo la pianificazione oraria definita;

l'educatore, in accordo con il Coordinatore del Servizio dell'Appaltatore può utilizzare le ore corrispondenti per attività di programmazione, documentazione, e/o eventualmente accantonare le stesse per riunioni di équipe, attività di verifica e gestione sociale del caso.

Dal secondo giorno di assenza dell'utente, viene sospesa la remunerazione del servizio, pertanto l'educatore è a disposizione dell'Appaltatore.

Articolo 8 – Modalità di gestione delle sostituzioni per assenze del personale

In tutti i casi in cui l'assenza del personale educativo sia riconducibile a motivi previsti dai Contratti Nazionali di Lavoro, ad eccezione delle ferie, che non saranno concesse nei periodi di apertura dei servizi e delle scuole, l'Appaltatore garantisce la sostituzione tempestiva, al massimo entro il 2° giorno di assenza dell'educatore. La sostituzione dal primo giorno potrà essere inderogabilmente richiesta dalla Stazione Appaltante per motivate situazioni.

Per rispondere con tempestività ed adeguatezza alle esigenze di sostituzione l'Appaltatore garantisce:

- la presenza di un numero congruo di **“operatori jolly”** addetti alle sostituzioni;

- la **reperibilità telefonica, anche oltre l'orario di ufficio**, di un referente dell'Appaltatore e/o del coordinatore psico-pedagogico della stessa, anche attraverso strumenti atti a tale scopo, negli orari di funzionamento dei servizi;
- la predisposizione di una **Scheda Utente**, che sintetizzi le informazioni essenziali sull'alunno ed il suo progetto individualizzato, le caratteristiche salienti del funzionamento individuale, le modalità di comunicazione, le avvertenze nell'alimentazione o di tipo assistenziale, al fine di garantire una adeguata informazione agli operatori incaricati per la sostituzione.

La **sostituzione definitiva** di un operatore, in particolare, potrà essere richiesta in forma scritta dalla Stazione Appaltante in caso di accertate inadempienze, o anche in via cautelativa, e/o nel caso in cui si sia determinata una incompatibilità ambientale per l'operatore o comunque lesiva del buon andamento del servizio.

A tutela della qualità del servizio, l'Appaltatore si impegna ad effettuare con tempistica e modalità concordate con la Stazione Appaltante, la sostituzione definitiva dell'operatore, garantendo sempre adeguati passaggi di consegne.

Articolo 9 - Diritto di sciopero

Poiché le funzioni previste dal presente rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente legislazione, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, l'Appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia.

L'Appaltatore, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, tramite pec, mail, telegramma o fax, nei termini previsti dall'art. 2 della Legge 146/90 e s.m.i., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati/territoriali.

L'Appaltatore deve garantire inoltre il rispetto delle suddette normative e dei contratti decentrati/territoriali che nel corso dell'appalto verranno emanati in materia. L'Appaltatore deve essere dotato di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo a quello in atto nelle scuole dove si svolge il servizio

Articolo 10 – Codice di Comportamento

L'Appaltatore assicura il rispetto dell'art 3 del Dpr 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'Art 54 del D.lgs 30 del marzo 2001, n.165"), che prevede l'estensione degli obblighi di condotta, previsti da tale Regolamento, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che forniscono beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione, a pena decadenza o risoluzione del rapporto e si impegna al rispetto di quanto disposto.

Articolo 11 - Trattamento dei dati.

L'Appaltatore può utilizzare i dati messi a disposizione dalla Stazione Appaltante limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto di servizio. responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.

L'Appaltatore deve comunicare prima dell'inizio del servizio i nominativi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolare l'accesso e a garantirne la sicurezza degli archivi informatici, nel rispetto della normativa vigente.

L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall'Appaltatore ed opportunamente autorizzato, nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 12 – Obblighi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga:

- a dotarsi di una sede nel Comune di Ravenna entro 30 giorni dall'aggiudicazione, dotata di recapito telefonico, di segreteria telefonica, fax, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata, in funzione permanente e assicurare un servizio di reperibilità giornaliera almeno per la fascia oraria 07.30 –16.00 e dovrà comunicare i recapiti della sede alla Stazione Appaltante, alle Istituzioni Scolastiche e agli utenti;
- ad assumere servizio entro e non oltre il 1 settembre 2018 e ad attivarsi, come da richieste della Stazione Appaltante, al fine di programmare adeguatamente l'avvio del servizio stesso: l'attività di programmazione potrebbe essere avviata fin dal mese di agosto 2018;

- a garantire la presenza e la prestazione professionale dei propri operatori;
- a garantire la piena disponibilità degli operatori con le caratteristiche professionali e in possesso dei requisiti indicati agli artt. 4 – 5 - 6 – 7- 8 consentendo in qualsiasi momento le necessarie sostituzioni e turnazioni, che vanno formalmente e tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante;
- ad assicurare la continuità di servizio provvedendo alla sostituzione immediata degli operatori in tutti i casi in cui essa sia riconducibile a motivi previsti dal contratto collettivo di lavoro, includendo in ogni caso l'assenza per malattia, infortunio o caso analogo, assicurando un opportuno passaggio di consegne;
- in caso di sostituzione definitiva di un operatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione per iscritto, prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne, secondo le modalità da concordarsi con la Stazione Appaltante con un affiancamento minimo di 5 giornate. Tale affiancamento sarà a carico dell'Appaltatore. La sostituzione definitiva di un operatore è inoltre dovuta, su richiesta scritta della Stazione Appaltante, in caso di accertate inadempienze o anche in via cautelativa e, nel caso in cui si sia determinata una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore, o comunque lesiva del buon andamento del servizio;
- **al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti collettivi nazionali di lavoro relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo ai sensi del Dlgs 15 giugno 2015 n. 81 art. 51.**

Si impegna altresì ad accendere apposite coperture assicurative per la responsabilità civile per danni a persone o cose conseguenti all'attività prestata e al rischio di infortunio subito dagli operatori;

- a farsi carico della formazione professionale permanente e specifica degli operatori impiegati e dei loro eventuali sostituti così come specificato all'articolo 5;
- a farsi carico di tutte le spese che siano necessarie a garantire la presenza dei suoi operatori nei luoghi di lavoro;
- a fornire e mantenere aggiornato l'elenco nominativo del personale impegnato nello svolgimento del servizio con i dati anagrafici, qualifica, titolo di studio, estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi impegnandosi a comunicare tempestivamente al DEC ogni variazione. Tali indicazioni si applicano anche agli operatori impegnati in sostituzioni e agli operatori "jolly";
- a osservare la normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in merito. L'Appaltatore è tenuto all'applicazione del D.lgs. 81/2008 a tutela dei lavoratori sul posto di lavoro. Sono a suo carico la redazione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi ai servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché ogni altra incombenza prevista dal succitato D.lgs. 81/2008. I documenti predisposti in applicazione del D.lgs. 81/2008, dovranno essere tenuti a disposizione dell'Appaltante. L'Appaltatore deve informare e aggiornare il proprio personale ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, con predisposizione di apposito verbale dell'incontro/corso sottoscritto dai partecipanti. L'Appaltatore deve attuare l'osservanza delle vigenti normative e di ogni altra disposizione che potrà intervenire nel corso del presente appalto per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. In particolare è tenuto all'osservanza delle disposizioni relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali. L'Appaltatore deve comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del proprio Responsabile del Servizio.
- a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, come previsto dal DPR 62/2013;
- nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, a

darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, tramite mail, telegramma o fax, nei termini previsti dall'art. 2 della Legge 146/90 e s.m.i., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati/territoriali;

- a informare tempestivamente la Stazione Appaltante di ogni eventuale problema e/o difficoltà riguardante l'esecuzione dei servizi rispetto alla scuola e alla famiglia;
- ad eseguire di ogni altro onere previsto dal presente capitolato speciale di appalto o proposto in sede di gara;
- ad eseguire le prestazioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto o proposte in sede di gara attraverso l'utilizzo di propri mezzi e risorse in misura sufficiente ed adeguata e con gestione a proprio rischio.

La Stazione Appaltante è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per mancato rispetto di obblighi di legge e contrattuali, assunti verso terzi dall'Appaltatore nello svolgimento del servizio oggetto di contratto, o per danni comunque causati ad utenti del servizio o a terzi e ai loro beni, mobili ed immobili, dal personale del medesimo Appaltatore; è altresì esonerato da responsabilità per eventuali danni e infortuni che il personale impiegato, anche volontario, dovesse subire. Qualora l'Appaltatore sia una cooperativa sociale ex legge 381/91, si ribadisce l'applicabilità del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con particolare riferimento all'art. 37 "Cambi di Gestione";

In applicazione di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 all'Appaltatore è fatto divieto di concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

7. L'appaltatore è tenuto al rispetto tassativo delle linee d'intesa su appalti e legalità approvate dal Comune di Ravenna con deliberazione della Giunta Comunale n. 661/2017 e ad impegnarsi a rispettarle e farle rispettare accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 13 – Clausola sociale di prioritario riassorbimento di personale del precedente appaltatore

Nel caso in cui a seguito dello svolgimento della presente gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio, il nuovo appaltatore dovrà prioritariamente assumere i lavoratori già addetti al servizio e impiegati dal precedente appaltatore a condizione che:

- I lavoratori siano disponibili;
- Il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione scelta dall'appaltatore subentrante.

Tale clausola deve essere sottoscritta al momento della presentazione dell'offerta economica prevista dalla presente gara d'appalto in applicazione dell'articolo 100, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. La stazione appaltante non sarà responsabile della concreta applicazione di questa clausola e non rilascerà valutazioni né certificazioni finalizzate all'applicazione della presente clausola: le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Articolo 14 – Indirizzi – verifiche – controlli

La Stazione Appaltante, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), il cui nominativo verrà tempestivamente comunicato all'impresa aggiudicataria, che costituirà il riferimento per l'appaltatore per l'esecuzione della prestazione.

La Stazione appaltante, inoltre, si impegna a fornire le indicazioni necessarie al personale utilizzato per l'assolvimento delle prestazioni richieste, nonché ad informare l'appaltatore qualora sopravvengano modifiche della propria struttura organizzativa.

La verifica del servizio verrà effettuata dalla Stazione Appaltante, in particolare, potrà disporre in

qualsiasi momento i controlli ritenuti necessari al fine di garantire la rispondenza del servizio ai criteri stabiliti dal presente capitolato.

Articolo 15 – Durata dell'appalto

Il contratto avrà la durata di due (2) anni, a decorrere dal 1 settembre 2018 fino al 31 agosto 2020. Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di due (2) anni.

Le condizioni per la ripetizione dell'affidamento dovranno essere sostanzialmente uguali a quelle del contratto d'appalto, salvo riguardo al corrispettivo che potrà essere aggiornato con le modalità di cui al successivo articolo 16.

L'appaltatore è inoltre tenuto, su richiesta della stazione appaltante inviata 30 giorni prima della scadenza del contratto – mediante PEC – a proseguire il rapporto per il tempo strettamente necessario per il completamento della nuova procedura di gara e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, alle medesime condizioni fissate dal contratto, in conformità alla normativa vigente in materia. L'appaltatore dovrà dare la propria disponibilità, anche nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, all'avvio delle prestazioni non oltre il 01/09/2018.

Sarà pertanto necessario che l'aggiudicatario si attivi come da richieste del DEC al fine di programmare adeguatamente l'avvio del servizio stesso: l'attività di programmazione potrebbe essere avviata fin dagli ultimi 10 giorni del mese di agosto 2018.

Al termine dell'appalto l'Appaltatore si impegna a garantire il passaggio graduale delle consegne, per un periodo di almeno venti giorni, all'eventuale altro Appaltatore.

Articolo 16 – Valore dell'appalto e pagamento corrispettivi

L'importo stimato complessivo dell'appalto – che tiene conto ai sensi dell'art 35 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di tutte le opzioni previste ammonta ad Euro 18.878.782,61 ed è determinato come segue:

1. Importo stimato per il servizio per l'integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità nelle scuole e per le attività di supporto nel periodo estivo (servizi pre scolastico, scolastico ed extrascolastico) per presunte 121.053 ore frontali annue alla tariffa oraria di Euro 21,43 per una stima complessiva annua pari ad Euro 2.594.165,79;
2. importo stimato per il servizio opzionale di Operatore socio sanitario per presunte 500 ore frontali annue alla tariffa oraria di Euro 19,60845 per una stima complessiva annua pari ad Euro 9.804,23 per un totale annuo pari a Euro 2.603.970,02;
3. importo stimato per i due (2) anni di durata del contratto prevista: Euro 5.207.940,03;
4. importo stimato per l'opzione relativa ad un aumento delle quantità richieste fino ad un massimo di un quinto in aumento dell'importo contrattuale calcolato come il 20%: Euro 1.041.588,01;
5. importo stimato per l'opzione relativa ad un ulteriore aumento delle quantità richieste dovuto ad un probabile incremento, sulla base dell'andamento del servizio negli ultimi tre anni scolastici, della richiesta da parte delle Scuole fino ad un massimo di un ulteriore 25% in aumento dell'importo contrattuale: Euro 1.301.985,01;
6. ipotesi di rinnovo per un periodo di ulteriori due anni comprensivo delle opzioni sopra specificate: Euro 7.551.513,04;
7. ipotesi di proroga tecnica per un ulteriore anno comprensivo delle opzioni sopra specificate: Euro 3.775.756,52.

L'entità ed il volume del servizio indicata nel presente capitolato ha valore indicativo e non vincolante per la Stazione Appaltante: il presente contratto si intende a misura e verranno remunerate esclusivamente le prestazioni richieste e rese.

La Stazione Appaltante si riserva di apportare variazioni quantitative in aumento fino ad un massimo del 45%, senza che l'appaltatore possa aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta aggiuntivi rispetto alle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 106 c. 12 comma 1, lett. a) del D.Lgs.50/2016.

Rispetto a tutte le opzioni contrattuali previste nei documenti di gara, qualora la stazione appaltante decida di esercitarle, l'appaltatore è tenuto ad eseguirle agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti per le prestazioni oggetto principale del contratto.

Tutte le prestazioni svolte dall'appaltatore saranno riconosciute alla tariffa risultante dall'offerta ed il corrispettivo per i servizi sarà determinato sulla base della tariffa oraria al netto del ribasso percentuale offerto e l'importo spettante sarà commisurato alle ore frontali effettivamente svolte mensilmente ed autorizzate dalla Stazione Appaltante. Tutti i servizi e le modifiche ai servizi effettuati senza l'autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante non saranno riconosciuti né

daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta e, su richiesta del RUP, l'appaltatore dovrà immediatamente provvedere – a proprie spese - al ripristino della situazione preesistente. Il Comune può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. art.106.

Per ore frontali si intendono esclusivamente le ore di servizio effettuato dagli operatori sulla base delle assegnazioni orarie concordate con il DEC. Ogni altro onere e debito orario, relativo alle attività di coordinamento, formazione, verifica del PEI, passaggio a diverso ordine di scuola, altre attività non frontali (incontri e partecipazione a riunioni con specialisti di riferimento o organismi istituzionali coinvolti), formazione, tempi di raggiungimento dei servizi scolastici e tempo di spostamento da un servizio all'altro, passaggio di consegne in caso di sostituzione dell'operatore, nonché ad ogni altro e qualsivoglia attività necessaria per lo svolgimento del servizio sono compresi nel costo orario e ivi remunerati. Per tali attività non si riconosceranno altri oneri o ore di servizio e sono escluse dal computo delle ore remunerate.

A richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà essere in grado di fornire il servizio di assistenza con operatori con qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario per un volume complessivo stimato annuo di circa 500 ore.

L'Appaltatore deve presentare alla Stazione Appaltante, alla chiusura di ogni mese, entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo, il rendiconto analitico delle ore effettivamente svolte nel corso del mese di riferimento, suddividendole per le seguenti tipologie di attività:

- Sostegno Scolastico 0/6;
- Sostegno Scolastico alunni scuole primarie,
- Sostegno scuole secondarie di primo grado,
- Sostegno scuole secondarie di secondo grado;
- Formazione Professionale;
- Intervento educativo e/o assistenziale a sostegno di minori ospedalizzati e a domicilio;
- Servizio di assistenza negli orari di anticipo e posticipo scolastico;
- Centri Estivi 0/6;
- Centri estivi 6/14

al fine di ottenere, da parte della Stazione Appaltante, l'autorizzazione all'emissione delle fatture.

Ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. n. 50/2016, il DEC, svolge le attività previste dal medesimo articolo, compresa la verifica tecnico contabile, entro 30 giorni dalla consegna del rendiconto mensile, volta ad accertare la regolare esecuzione e la conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali.

A seguito del buon esito delle verifiche di conformità, e comunque decorsi i 30 gg di cui sopra, senza che il DEC abbia formalizzato contestazioni al rendiconto presentato, l'Appaltatore emetterà le fatture per i corrispettivi dovuti; il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica, sempre che non siano pervenute segnalazioni e non sia stata constatata l'irregolarità del servizio.

La mancata presentazione dei rendiconti analitici delle ore svolte, nei termini previsti, comporta la non accettazione della fattura poiché rende impossibile l'attività di controllo delle prestazioni fatturate.

La liquidazione sarà effettuata tramite bonifico bancario, previa acquisizione dagli enti competenti della documentazione per l'accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore. Qualora l'appaltatore non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultanti dal DURC, prima di procedere al pagamento del corrispettivo la stazione appaltante potrà attivare l'intervento sostitutivo di cui all'art. 30 c.5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Come disposto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 va operata la ritenuta dello 0,50%, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità finale della regolarità del servizio e il rilascio del DURC.

Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Ravenna - Servizio Diritto allo Studio – Via M. D'Azeglio, 2 48121 Ravenna C.F. e P. I. 00354730392;

La Stazione Appaltante potrà ricevere esclusivamente fatture in formato elettronico di cui all'allegato A "formato della fatturazione elettronica" del D.M 55/2013. Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fatturazione elettronica sono disponibili all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it>.

Si precisa che ai sensi dell'art.3, comma 1 del citato D.M 55/2013 la Stazione Appaltante ha individuato il proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, per il quale è stato definito il Codice Univoco Ufficio: **JZMOGK**.

Tale informazione dovrà essere obbligatoriamente inserita nella fatturazione elettronica in

corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

La trasmissione della fattura consentirà, tramite l'accesso con le proprie credenziali alla Piattaforma di Certificazione Crediti (PCC) gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di consultare lo stato della fattura durante le varie fasi, dall'accettazione del documento sino al pagamento.

La Stazione Appaltante è altresì sottoposta alla disposizione della procedura denominata "split payment" ai sensi dell'art 17 ter. Del D.P.R 633/72. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente indicato nell'apposito modulo per la tracciabilità dei pagamenti.

La Società accetta senza condizioni la modalità di pagamento sopra richiamata, salvo diversa comunicazione al soggetto utilizzatore; in difetto di tale notificazione, esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i versamenti eseguiti.

L'Appaltatore è tenuto a fornire tutti gli elementi necessari alla Stazione Appaltante, per poter procedere d'ufficio agli accertamenti di regolarità fiscale, previdenziale e contributiva.

Articolo 17 – Revisione periodica del corrispettivo

Nel corso della durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo (nel caso in cui la stazione appaltante eserciti la relativa opzione) potrà essere concessa una revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario per una sola volta ed a condizione che nel medesimo arco temporale vengano pubblicate dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali nuove tabelle relative ai costi della manodopera – in seguito alla sottoscrizione di un nuovo CCNL per il settore oggetto del presente appalto recepito ed applicato dall'appaltatore per tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione – che evidenzino un costo medio orario della manodopera per i livelli di inquadramento pertinenti. In particolare la revisione potrà essere concessa nella stessa misura percentuale di quella relativa all'aumento del costo medio orario risultante dalle tabelle ministeriali per i livelli di inquadramento pertinenti rispetto al valore di costo medio orario (assunto come riferimento per il calcolo del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo del codice, per il presente appalto).

In ogni caso la revisione potrà essere concessa entro il limite massimo del valore percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), riferito alla variazione dell'indice stesso nell'anno antecedente il momento di concessione della revisione. Quindi, in caso di aumento del costo medio orario, relativo ai livelli di inquadramento pertinenti, risultante dalle tabelle ministeriali superiore alla percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) riferito all'anno antecedente la revisione potrà essere concessa fino alla percentuale massima di quest'ultimo indice.

Si ribadisce che la revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario del personale potrà essere concessa solo ed esclusivamente al verificarsi del presupposto sopra indicato (cioè alla pubblicazione delle tabelle ministeriali e non alla mera sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo) e potrà, al massimo, essere concessa per una sola volta per tutta la durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo o proroga tecnica.

Articolo 18 - Verifica di conformità del servizio

Le verifiche di conformità sono effettuate come descritto all'art. 16.

La Stazione Appaltante procede quindi alla verifica di conformità finale, che attesti la regolare esecuzione delle attività dell'Appaltatore svolte durante l'appalto, entro i sei mesi successivi alla chiusura del contratto. Alla scadenza contrattuale, prima di procedere allo svincolo della cauzione definitiva, nel caso non siano state riscontrate irregolarità nell'adempimento dei servizi stessi, il DEC, entro sei mesi dalla data del verbale di ultimazione del servizio, emetterà il Certificato di verifica di conformità del servizio.

Articolo 19 - Verifiche periodiche e controlli

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dall'Appaltatore, anche con particolare riferimento alla qualità dei servizi e alla migliore utilizzazione delle risorse; tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili dell'Appaltatore e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'Appaltatore stesso.

Articolo 20 - Responsabilità

La Stazione Appaltante resta del tutto estranea ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Appaltatore, il quale solleva la Stazione Appaltante da ogni

responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del presente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone la Stazione Appaltante stessa.

L' Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante, salvi gli interventi a favore dell'Appaltatore, da parte di Società assicuratrici; nel caso in cui l'Appaltatore provi che, nella determinazione del danno, vi è concorso della Stazione Appaltante, la stessa interverrà in via solidale, fermo restando la responsabilità diretta dell'Appaltatore.

L' Appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa infortunistica e di assunzioni obbligatorie. **Si obbliga in particolare ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi vigenti.**

Nell'ambito del principio generale di cooperazione, l' Appaltatore ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla Stazione Appaltante, ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio di sostegno socio-educativo, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti ed in generale a tutto ciò che inerisce l'oggetto del presente capitolato. In tale quadro l'Appaltatore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Articolo 21 – DUVRI

E' allegato al presente capitolato speciale d'appalto il DUVRI redatto ai sensi del comma 3- ter dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il/i soggetto/i presso il/i quale/i deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. I costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero, come rilevabile nel DUVRI allegato.

Articolo 22 - Assicurazioni

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

L' Appaltatore risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare alla Stazione Appaltante, agli utenti del servizio a terzi e a cose.

L'appaltatore assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento o dal mancato espletamento del servizio appaltato. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del servizio: l'appaltatore è obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti del medesimo per tali accadimenti. L'Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento del servizio e si impegna a sollevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione del servizio al personale dell'appaltatore.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell'intero raggruppamento. Copia della polizza, debitamente quietanzata, deve essere consegnata dall'appaltatore alla Stazione Appaltante.

L' Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere, prima della stipulazione del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente a quello d'inizio del servizio, una polizza assicurativa cumulativa globale contro gli infortuni per ogni utente, oppure apposita appendice di estensione di polizza già in essere riferita ai rischi infortuni correlati allo svolgimento del servizio in oggetto di affidamento. I massimali previsti, per le garanzie specificate, non potranno essere inferiori a:

€ 80.000,00 per morte;

€ 120.000,00 per invalidità permanente;

€ 1.500,00 per rimborso spese mediche. L' Appaltatore dovrà essere in possesso prima di iniziare il servizio, di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nella quale venga

indicato che la Stazione Appaltante è considerata "terzo" a tutti gli effetti e in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante da parte dell'assicuratore, per i danni eventualmente causati durante l'esecuzione dell'appalto.

Si richiede quindi di stipulare o di dimostrare di avere in corso di validità idoneo contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (Rct), comprensivo della copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (Rco) con primaria compagnia di assicurazioni.

L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali non inferiori rispettivamente a:

- Euro 3.000.000,00 per sinistro, con i limiti di Euro 2.000.000,00 per ogni persona - terzo o prestatore di lavoro, compresi parasubordinati - che abbia subito danni per morte o lesioni personali;
- Euro 1.000.000,00 per danni a cose.

L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la durata dell'appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio svolto.

Le polizze assicurative dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante, al massimo entro il giorno precedente all'avvio del servizio, a pena di decadenza dell'appalto e conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

Articolo 23 – Garanzia fidejussoria e spese contrattuali

Le imprese partecipanti alla gara dovranno produrre una cauzione provvisoria con le caratteristiche disciplinate dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. L'Appaltatore dovrà produrre una cauzione definitiva secondo quanto prescritto all'art. 103 del D. Lgs. 50/16.

Si precisa che la cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e sarà svincolata ad avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 24 - Inadempimenti – Cause di risoluzione - Diritto di recesso

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di obblighi e condizioni contrattuali, il DEC della Stazione Appaltante inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine non superiore alle 24 ore. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte dell'Appaltatore.

Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, la Stazione Appaltante potrà ordinare all'Appaltatore l'immediata sospensione del servizio, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi:

- per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore, o per i fatti assolutamente non imputabili all'Appaltatore;
- per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento del servizio;
- per il venir meno dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
- per il caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;

E' fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza onere di alcun indennizzo, salvo che il servizio prestato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:

- a) violazione di leggi, norme, regolamenti in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori impiegati nel servizio o di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- b) gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali, compreso quanto offerto in sede di gara, o abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;
- c) ingiustificata sospensione di tutto o di parte del servizio oggetto dell'appalto;
- d) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;

- e) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
- g) comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno Euro 5.000,00;
- h) frode nell'esecuzione del servizio;
- i) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio appaltato;
- j) mancata tempestiva ricostituzione della cauzione definitiva qualora escussa nei termini di legge o del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- k) per ogni altra inadempienza, così come disposto dall'art. 1453 del Codice Civile.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di lettera raccomandata. Nei casi di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a quindici giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto. Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Appaltatore dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale del contratto, sarà a carico dell'appaltatore. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 c. 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.L.gs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione del servizio.

La stazione appaltante, sulla base della diminuzione dell'attività o di modifiche istituzionali dell'Ente si riserva il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile.

Articolo 25 - Penalità

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore - oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal DEC o suo delegato, all'inadempimento contestatogli e di provvedere al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o da privati a causa del suddetto inadempimento - è tenuto al pagamento di una penale. L'ammontare della penale, secondo la gravità dell'inadempienza, è stabilito tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.500,00 per ciascun episodio contestato, ad eccezione delle violazioni sotto specificate per le quali sono previste le penali nell'ammontare indicato:

- mancata sostituzione di un operatore nei termini e nel rispetto delle modalità previste all'art. 8 in €1.000,00 per ogni giorno per ogni evento;
 - per mancato rispetto degli orari di servizio € 300,00 per ogni evento;
 - mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dell'assenza dell'alunno € 300,00 per ogni evento;
 - per ogni giornata di erogazione del servizio con personale non idoneo per mancanza dei requisiti previsti all'art. 4 del presente capitolato € 500,00 per ogni evento;
 - mancata sostituzione di un operatore a richiesta della Stazione Appaltante nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate € 1.500,00 ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati;
 - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti e delle relative famiglie, accertato a seguito di procedimento di cui sia garantito il contraddittorio da € 100,00 a € 1.500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.
- Si precisa che quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad Euro 1.500,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in ogni caso quanto prescritto all'art. 24 per la risoluzione contrattuale. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo la comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno Euro 5.000,00.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di comunicazione inviata via PEC. L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie

controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Le controdeduzioni saranno valutate dal DEC. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza. La quota relativa alla penale sarà escussa dalla cauzione definitiva e, qualora incapiente, decurtata da quanto dovuto in sede della prima liquidazione utile. In caso di escussione della cauzione l'impresa dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della cauzione definitiva stessa, pena in difetto, la risoluzione del contratto.

Articolo 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto

Il contratto relativo al presente Capitolato Speciale d'Appalto non può essere ceduto dall'Appaltatore, neanche parzialmente, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con diritto alla rifusione non solo di ogni eventuale danno ma con la conseguente perdita della cauzione, previo il semplice accertamento del fatto. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 106 c.1 lett. d) punto 2) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106 c. 13 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 27 - Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 nel limite massimo del 30% e comunque nell'ambito di quanto dichiarato in sede di offerta.

Art. 28 – Esecuzione in danno

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi, eventualmente risultanti dalla graduatoria predisposta in sede di gara ove presenti, l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo non resi dall'appaltatore, nel caso in cui questo non comporti risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 24 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto all'art. 25 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 29 – Fasi della procedura di affidamento

Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni ed entro 180 giorni a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure entro un diverso maggior termine nel caso di un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario. Qualora la stipula del contratto entro il suddetto termine non si renda possibile per causa imputabile all'aggiudicatario – come ad esempio la mancata produzione della cauzione definitiva o delle altre polizze assicurative previste dal presente capitolato speciale oppure nel caso in cui intervengano nei confronti dell'aggiudicatario stesso una o più cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che inibiscono la possibilità di stipulare il contratto – la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno all'appaltatore e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell'assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto – come l'insorgere, successivamente all'aggiudicazione definitiva, di situazioni che, in base alla vigente normativa, comportano l'impossibilità al contrarre con la pubblica amministrazione – risultanti dal casellario informatico o da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante. La stipula del contratto avverrà con atto pubblico notarile informatico.

L'aggiudicatario (ovvero il suo legale rappresentante) è pertanto tenuto a disporre di idoneo dispositivo di firma digitale in corso di validità. Tutte le spese, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore (imposta di bollo, di registro, spese notarili ecc). Ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'avvio anticipato in via d'urgenza delle prestazioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto attraverso apposito provvedimento, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione delle prestazioni dedotte in gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che sono destinate a soddisfare. Tale facoltà può essere esercitata solo dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace.

Articolo 30 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto sarà competente il Foro di Ravenna.

Articolo 31 - Spese

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti l'aggiudicazione dell'appalto ed il relativo contratto, ivi incluse tasse ed imposte, con esclusione dell'IVA, che potessero colpire a qualsiasi titolo il contratto o il soggetto medesimo sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 32 – Obblighi in tema di tracciabilità

L'Appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del relativo contratto.

Art. 33 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al disciplinare di gara, al Codice Civile, al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.

L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Art. 34 - Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.